

Lega Calcio Friuli Collinare



Stagione Sportiva 2015-2016 Comunicato Ufficiale 45 del 28 luglio 2016

indice

Defibrillatori

<u>Iniziativa</u>

Corsi blsd

Modifiche della Normativa

Comunicazioni alle Associazioni(numeri di emergenza e utili)

Elenco tesserati squalificati a tempo

Campionato Carnico

risultati e classifiche

Per noi il buon senso è rispettare le regole

Il Consiglio Direttivo LCFC





DEFIBRILLATORI

L'emendamento al D.M. 69590/2013 (decreto attuativo del decreto Balduzzi) proposto dalla nostra Regione e approvato dalla conferenza dei capogruppo, che prevedeva il trasferimento dell'obbligo di dotarsi di defibrillatore dalle associazioni ai proprietari o ai gestori delle strutture sportive, non è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione della scorsa settimana.

Dal 19 luglio 2016 decorrerà quindi l'obbligo per le associazioni di dotarsi di defibrillatore ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, punto 3, prima parte del Decreto del Ministro della Sanità del 24 aprile 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013): "Le società di cui ai commi 1 (dilettantistiche) e 2 (professionistiche) si dotano di defibrillatori semiautomatici nel rispetto delle modalità indicate dalle linee quida riportate nell'allegato E del presente decreto.".

Purtroppo i nostri sforzi per rendere questa improvvida e insensata norma più ragionevole non hanno avuto l'esisto sperato, se non quello di ottenere la proroga della sua entrata in vigore. Risultato comunque importante e per nulla scontato, che ci ha consentito di organizzarci per la prossima stagione.

In ogni caso continueremo con determinazione a cercare di cambiare tale norma, che consideriamo profondamente sbagliata.

Nel frattempo però siamo costretti a prendere atto della situazione che si è venuta a creare.

La L.C.F.C. non aggraverà però da un punto di vista sportivo le già onerosissime conseguenze che derivano alle associazioni da questa norma. Quindi la mancanza di defibrillatore non determinerà conseguenze sul risultato della gara, né sanzioni verso dirigenti.

Tale linea è coerente con quella sempre adottata dalla L.C.F.C. in materia di tutela sanitaria. Infatti anche per l'obbligo del certificato medico agonistico abbiamo introdotto molto progressivamente disposizioni che sanzionavano il mancato rispetto di tale obbligo. E così avverrà per il defibrillatore.

Allo stato è importante che tutte le squadre sappiano se quelle contro cui giocheranno hanno a disposizione un defibrillatore. Ogni squadra dovrà quindi indicare nella propria area personale del gestionale se ha a disposizione un defibrillatore, con la precisazione che una risposta negativa non avrà alcuna conseguenza sportiva. Tale informazione è infatti necessaria solo alla squadra contro cui giocherà, affinché si possa regolare di conseguenza.

Poichè la legge impone a ogni associazione di dotarsi di defibrillatore, non appare giustificato il rifiuto di prendere parte alla gara in caso di assenza di defibrillatore sul campo, proprio perché l'obbligo di dotarsene grava su entrambe le associazioni.

Stiamo verificando soluzioni alternative all'acquisto del defibrillatore per consentire alle nostre associazioni di ottenere un sensibile contenimento di costi. E' consigliabile pertanto, prima di acquistare un defibrillatore, attendere la prossima informativa della L.C.F.C.

Decreto Ministeriale 19 luglio 2016 - 2º proroga "Decreto Balduzzi"

Il 19 luglio scorso il Ministro della Salute ha emanato il Decreto con cui ha modificato l'art. 5, comma 5 del D.M. 69590/2013 (decreto attuativo del decreto Balduzzi), sostituendo le parole: "36 mesi" con quelle "40 mesi e 10 giorni". Ciò sta a significare, secondo il poco trasparente modo di esprimersi del nostro legislatore, che per le nostre associazioni l'**obbligo** di dotarsi di **defibrillatore** è stato **prorogato al 30 novembre prossimo**.

Continueremo a impegnarci affinché tale obbligo sia trasferito dalle associazioni ai proprietari e/o ai gestori degli impianti sportivi, confidando in tale modifica normativa anche perché la Presidente Serracchiani si è attivata per conseguire tale ulteriore proroga anche al fine di ottenere la modifica normativa da noi richiesta, che la nostra Regione ha sempre sostenuto con vigore.

Modifica decreto Balduzzi: iniziativa Regione FVG

La nostra Regione, per tramite l'assessore Gianni Torrenti, si è fatta promotrice di una proposta emendativa del cosiddetto Decreto Balduzzi e del decreto ministeriale attuativo che prevede, per quanto ci interessa, il trasferimento dell'obbligo di dotarsi di defibrillatori dalle "società dilettantistiche" ai proprietari degli impianti sportivi, con facoltà di questi ultimi di porre tale obbligo in capo ai gestori degli impianti stessi.

Tale modifica comporterebbe il conseguente spostamento della responsabilità, derivante dal non regolare funzionamento del defibrillatore, in capo al proprietario o al gestore della struttura sportiva, invece che alla "società sportiva".

Il 24 marzo 2016 la proposta è stata discussa e approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, presieduta dallo stesso assessore Torrenti, ed è stata quindi trasmessa al Ministro della Salute. La proposta prevede inoltre:

- 1. la limitazione dell'obbligo di presenza di defibrillatori solo "per le gare e per gli allenamenti a tal fine organizzati" (invece di quanto previsto dalla norma: "allenamenti organizzati in preparazione di gare";
- 2. la modifica della frase poco chiara di "attività sportive in movimento" con quella di "attività svolte fuori da impianti sportivi".

Si confida che il Governo inserisca il provvedimento in un decreto di prossima emanazione.

CORSI BLSD

Ferma restando la facoltà di ciascuna associazione di rivolgersi a organizzazioni di propria fiducia, vi informiamo che abbiamo raccolto delle proposte che, a nostro avviso, sono interessanti in relazione all'affidabilità degli organizzatori, che sono la Croce Rossa Italiana e due aziende del territorio che, oltre a proporre defibrillatori, tengono anche corsi blsd (uso del defibrillatore) al costo di € 50,00 a persona.

Per quanto sopra, le associazioni interessate a far frequentare a uno o più dei propri associati il corso sopra indicato, dovranno effettuare un **bonifico** importo pari a € 50,00 moltiplicato per il numero di persone da iscrivere, sul conto corrente intestato alla Lega Calcio Friuli Collinare presso la Banca di Cividale S.p.A. filiale di Buia codice IBAN IT91Q0548463680066570415789. La causale dovrà riportare i seguenti dati: "cod. squadra - corso BLSD per n. ____ persone + "nome e cognome referente" + "n. cellulare" + "indirizzo e-mail".

Non si accettano pagamenti in altre forme o in contanti per nessun motivo.

Non appena il bonifico sarà accreditato, un addetto contatterà la persona indicata nella causale del bonifico per concordare la data del corso.

MODIFICHE ALLA NORMATIVA

leggenda: abrogazioni integrazioni

Carta dei principi

L'abrogazione della norma verrà proposta alla prossima Assemblea perché l'art. 11 dello Statuto prevede già qual è la maggioranza richiesta per le modifiche della Carta dei Principi, che peraltro è assoluta e non relativa, come indicato dall'art. 8 C.d.P.

8. Modifica delle norme contenute nella carta dei principi.

Per la modifica delle norme contenute nella Carta dei principi è necessaria l'approvazione da parte della maggioranza relativa dell'Assemblea dei soci della Lcfc.

Regolamento Attività

16. Tesseramento degli atleti e dei dirigenti.

Modifiche in vigore dal C.U. n. 23 del 25.2.2016

- a) Gli atleti ei i dirigenti che intendono Gli atleti che intendono partecipare all'attività della LCFC devono tesserarsi alla stessa rispettando le seguenti modalità:
 - 1) presentare, mediante l'Associazione d'appartenenza le Associazioni con cui intendono tesserarsi, richiesta sottoscritta su apposito modulo compilato in tutte le sue parti;
 - 2) la richiesta deve essere effettuata mediante essere presentata, completando la procedura telematica prevista, o inviata alla segreteria della e deve pervenire alla LCFC entro la giornata di mercoledì perché sia lavorata entro il venerdì seguente.
- b) Il tesseramento è comunque efficace dal giorno della pubblicazione del nominativo del tesserato sulla lista gara telematica.
- c) Le norme di partecipazione possono prevedere un termine oltre al quale il tesseramento non è efficace per la manifestazione La richiesta di tesseramento dei giocatori nell'attività non può essere effettuata in data successiva a quella indicata nelle norme di partecipazione della manifestazione. In caso di mancata pubblicazione di tale temine il tesseramento sarà consentito solo entro l'inizio della manifestazione.
- d) Qualora si rilevi che la richiesta di il-tesseramento sia errata errato, la LCFC, salvo il caso di illecito sportivo diversamente regolato, rettificherà d'ufficio il dato non corretto.
- e) Gli atleti possono partecipare contemporaneamente con Associazioni differenti all'attività agonistica purché in manifestazioni diverse.
- f) Nel caso in cui un'Associazione partecipi con due o più squadre alla stessa manifestazione (per esempio, in gironi diversi), il giocatore tesserato mantiene il rapporto sportivo e può giocare con una sola squadra. In tal caso l'Associazione deve contraddistinguere in modo chiaro le sue diverse squadre, specificando altresì con quale di queste il singolo tesserato abbia contratto il rapporto sportivo. Il dirigente può invece svolgere le sue funzioni con entrambe le squadre.
- g) In nessun caso gli atleti possono partecipare con più di una squadra nella stessa manifestazione indipendentemente dal tipo di attività.
- h) Qualora un atleta venga tesserato con due o più squadre nella stessa manifestazione, lo stesso potrà giocare solo con la squadra con la quale:
 - per il calcio a 11 ha disputato la sua prima gara, o parte della stessa,
 - per il calcio a 5 o calcio a 11 over con la quale è stato per primo iscritto nella lista gara in una partita disputata o valida ai fini della classifica,

pena la sanzione prevista dall'art. 132-2 RD.il mancato rispetto di quanto previsto nel presente punto è sanzionato ai sensi dell'art 132 – 2 R.D.

28. Regolamentazione delle manifestazioni sportive.

Inserimento III comma in vigore dal C.U. n. 3 del 24.9.2015

I gironi sono formati dal Responsabile del Settore attività, sentito l'Addetto alla specifica disciplina secondo criteri determinati insindacabilmente dalla Lefe. La pubblicazione della composizione di ciascun girone sul comunicato ufficiale rende la relativa delibera insindacabile.

Inserimento V comma in vigore dal C.U. n.3 del 24.9.2015

Nei campionati che prevedono più livelli di merito, nella stagione successiva la squadra viene iscritta nello stesso livello di merito (o categoria) al quale ha partecipato durante la stagione precedente. Salvo i casi di retrocessione o promozione, nei quali l'associazione viene iscritta al livello inferiore o, rispettivamente, a quello superiore.

38, ultimo comma. Valutazione dell'arbitro

Modifiche in vigore dal C.U. n. 15 del 17.12.2015

. . .

A fine gara l'osservatore speciale di Lega si confronta con comunica all'arbitro sulla direzione della gara. si confronta con l'arbitro su per il giudizio complessivo, che La valutazione dell'osservatore sarà visibile integralmente nell'area personale dell'arbitro stesso del portale della LCFC.

63. Recupero delle gare.

Modifiche in vigore dal C.U. n. 4 del 1.10.2015

Le partite non disputate o sospese devono essere recuperate al più presto.

Le gare devono essere comunque disputate entro il temine previsto dall'art. 60/f RA, pena la sanzione di cui all'art. 93 RD. Qualora le squadre si accordino per recuperare la partita fosse giocata dopo tale termine, ma non oltre 15 giorni dallo stesso, la sanzione sarà limitata alla perdita della gara non disputata. In tal caso la partita da disputare non comporterà esiti sportivi, eccetto per le eventuali sanzioni disciplinari subite, che non saranno efficaci ai fini della Coppa disciplina. La data, l'ora e il luogo della partita di recupero devono essere fissati dalla squadra prima nominata, seguendo la procedura prevista dal programma informatico.

Entro 15 giorni dalla data della gara rinviata o sospesa la prima nominata deve proporre due date, pena la sanzione prevista dall'art. 88 ter R.D. Dalla proposta devono trascorrere almeno 2 giorni per la prima data e 3 per la successiva. La seconda nominata dovrà indicare la data prescelta entro il termine perentorio di 24 ore dalla proposta. Trascorso tale termine e nel caso di mancata accettazione della prima data, si considera accettata la seconda.

Il recupero non può effettuarsi il giorno prima o in quello successivo a una gara già fissata per la seconda nominata. Quest'ultima, dalla propria area personale, può comunque accettare il recupero in un termine più breve rispetto a quello sopra previsto.

Qualora i termini del recupero possano condizionare il normale andamento della manifestazione, la Lcfc può determinare d'ufficio, a suo insindacabile giudizio, la data, l'orario e il campo su cui disputare la partita. Le spese per l'utilizzo dell'impianto sono a totale carico dell'Associazione prima nominata.

65. Tesserati ammessi all'interno del terreno di gioco.

Modifiche in vigore dal C.U. n. 4 del 1.10.2015

c) fino a trequattro dirigenti (...);

65 bis. Accompagnatore ufficiale

Modifica al III comma in vigore dal C.U. n. 3 del 24.9.2015

Alla squadra che avrà assicurato la presenza dell'accompagnatore ufficiale in tutte le gare della manifestazione saranno assegnati ulteriori 10 punti. R.A. 56. La squadra meglio classificata sarà quella che avrà il più alto quoziente tra punti ottenuti e partite disputate.

Modifica al IV comma in vigore dal C.U. n. 3 del 24.9.2015

In caso di parità si applicherà il criterio del miglior al termine della manifestazione, per determinare le squadre meglio posizionate, varrà il quoziente tra punti ottenuti in Coppa Disciplina e gare giocate gare giocate e punti ottenuti in Coppa Disciplina.

Questo articolo e quello successivo sono stati riscritti per facilitare il compito dei dirigenti delle squadre e degli arbitri. Nell'articolo 66 sono stati raggruppati gli adempimenti posti a carico delle squadre e nel 67 quelli che competono all'arbitro. Per semplificare la lettura, oltre agli usuali colori: rosso barrato per le abrogazioni e verde per le novità, si sono inseriti altri due colori: l'arancio barrato individua le disposizioni spostate

66. Adempimenti preliminari alla gara per la squadra.

Modifiche in vigore dal C.U. n. 15 del 17.12.2015

Almeno 15 minuti prima dell'orario di gara per il calcio a 5 e 20 minuti per il calcio a 11, l'accompagnatore ufficiale o in sua mancanza il capitano della squadra deve presentare all'arbitro:

- i documenti d'identità delle persone ammesse all'interno del campo di gioco; Sono considerati documenti d'identità, anche se scaduti, ma non prima della data di rilascio della tessera sociale, quelli rilasciati dalle autorità istituzionali competenti (la carta d'identità, la patente, il passaporto, tessere di riconoscimento rilasciate da Enti pubblici a ciò autorizzati, la fotocopia autenticata dei predetti documenti d'identità, il cartellino plastificato rilasciato dalla LCFC); non sono validi ai fini della identificazione i documenti di Associazioni private, tessere associative e similari, fotocopie non autenticate di detti documenti pur regolamentari.
- 2) tre copie della lista gara debitamente compilata.

La lista gara deve essere quella scaricabile dal sito web della LCFC, e deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall'accompagnatore ufficiale o, in sua mancanza, dal capitano, pena la sanzione prevista dall'art. 86 RD.

In ogni Nel-caso in cui sia presentata una la lista gara diversa, la stessa deve indicare:

- a) gli estremi della gara;
- b) la denominazione dell'Associazione;
- c) il colore delle divise utilizzate nella partita;
- d) il cognome, il nome, la data di nascita, il numero e il tipo di documento d'identità, la data di scadenza del certificato medico di ogni tesserato.

Al momento della consegna della lista gara all'arbitro, sulla stessa lista gara deve devono essere indicato indicati:

- I. il numero di maglia dell'atleta presente. In, in difetto Qualora al momento della consegna della lista gara all'arbitro non sia indicato il numero di maglia su detto documento, l'atleta non potrà prendere parte alla partita, pena le sanzioni previste dall'art. 93 RD-;
- II. la stessa deve riportare le seguenti lettere corrispondenti alle relative sotto indicate in corrispondenza alla funzioni ricoperte dai tesserati a fianco trascritte.

P = tesserati presenti alla gara e identificati dall'arbitro;

C = capitano;

VC = vicecapitano;

D = dirigente;

G = quardalinee;

A = accompagnatore ufficiale;

M = medico;

MS = massaggiatore;

T = giocatore titolare (solo per il calcio a 11 Collinare).

I primi giocatori riportati sulla lista gara non devono necessariamente essere quelli che cominciano la partita. Una squadra deve iniziare cominciare la partita con un numero di giocatori non inferiore a 7 per il calcio a 11 e a 3 per il calcio a 5, pena le sanzioni previste dall'art. 94 RD Altrimenti, la squadra è considerata a tutti gli effetti rinunciataria alla partita.

La presentazione della lista gara su cui compaiano nominativi di atleti in numero superiore a quello previsto dall'art. 65/a RA comporta la sanzione prevista dall'art. 97 RD. Tale sanzione non può essere disposta qualora il numero dei nominativi sia stato regolarizzato prima dell'inizio della partita.

La presenza di tesserati non atleti nel campo di gioco oltre al numero previsto dall'art. 65/c/d/e RA comporta la sanzione prevista dall'art. 88 RD.

L'accompagnatore ufficiale e il capitano della squadra hanno diritto di prendere visione nello spogliatoio dell'arbitro e sotto il controllo dello stesso, della lista gara, e dei documenti di identificazione della squadra avversaria prima o dopo la gara o durante l'intervallo.

L'arbitro, prima di ammettere i tesserati all'interno del campo di gioco, deve provvedere a identificarli controllando che i dati dei documenti di identità corrispondano a quelli indicati nella lista gara. Sono considerati documenti d'identità, anche se scaduti, ma non prima della data di rilascio della tessera sociale, quelli rilasciati dalle autorità istituzionali competenti (la carta d'identità, la patente, il passaporto, tessere di

riconoscimento rilasciate da Enti pubblici a ciò autorizzati, la fotocopia autenticata dei predetti documenti d'identità, il cartellino plastificato rilasciato dalla Lcfc); non sono validi ai fini della identificazione i documenti di Associazioni private, tessere associative e similari, fotocopie non autenticate di documenti pur regolamentari.

L'arbitro può consentire l'accesso al campo di gioco di un tesserato, privo del documento d'identità, nel solo caso lo conosca personalmente. L'arbitro deve controllare la data di scadenza del certificato medico riportata nella lista gara e non dovrà far giocare la partita agli atleti che hanno un certificato medico scaduto. Una squadra deve cominciare la partita con un numero di giocatori non inferiore a 7 per il calcio a 11 e a 3 per il calcio a 5. In caso contrario la squadra è considerata a tutti gli effetti rinunciataria alla partita.

Al termine della gara il dirigente accompagnatore o, in sua mancanza, il capitano devono verificare, presso lo spogliatoio dell'arbitro, la lista gara, dopo che la stessa è stata integrata dal direttore di gara ai sensi del comma 6 dell'art. 67R.A.

Qualora i dati riportati dall'arbitro risultino errati, il rappresentante della squadra lo farà presente all'arbitro, affinché li corregga. Qualora l'arbitro non intendesse apportare correzioni, il rappresentante della squadra trascrive la richiesta di correzione in calce o sul retro della propria lista gara in tutte e tre le copie. Se l'arbitro non glielo consentisse il rappresentante della squadra deve segnalarlo al Procuratore di Lega per e-mail.

In ogni caso il rappresentante della squadra deve sottoscrivere la lista gara, perché, in difetto, non avranno valore eventuali contestazioni sui dati riportati dall'arbitro sulla lista gara.

67. Lista gara Adempimenti preliminari alla gara per l'arbitro.

Modifiche in vigore dal C.U. n. 15 del 17.12.2015

La lista gara deve essere quella scaricabile dal sito web della Lcfc e deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall'accompagnatore ufficiale o in sua mancanza dal capitano, pena la sanzione prevista dall'art. 86 RD.

Nel caso in cui sia presentata una lista gara diversa, la stessa deve indicare:

- a) gli estremi della gara;
- b) la denominazione dell'Associazione;
- c) il colore delle divise utilizzate nella partita;
- d) il cognome, il nome, la data di nascita, il numero e il tipo di documento d'identità, la data di scadenza del certificato medico di ogni tesserato.

Sulla lista gara deve essere indicato il numero di maglia dell'atleta presente.

Qualora, al momento della consegna della lista gara all'arbitro, non sia indicato il numero di maglia su detto documento, l'atleta non potrà prendere parte alla partita, pena le sanzioni previste dall'art. 93 RD. I primi giocatori riportati sulla lista gara non devono necessariamente essere quelli che cominciano la partita.

Al momento della consegna della lista gara all'arbitro, la stessa deve riportare le lettere sotto indicate in corrispondenza alla funzioni a fianco trascritte.

P = tesserati presenti alla gara e identificati dall'arbitro;

C = capitano;

VC = vicecapitano;

D = dirigente;

G = quardalinee;

A = accompagnatore ufficiale;

M = medico;

MS = massaggiatore;

T = giocatore titolare (solo per il calcio a 11 Collinare).

Ricevuta la lista gara dal dirigente accompagnatore o, in sua assenza, dal capitano di ciascuna squadra, l'arbitro deve controllare la corrispondenza tra i nominativi riportati in tale lista con quelli indicati nei documenti di identità (art. 66, I comma, punto 1 R.A.).

L'arbitro deve quindi verificare se nella lista gara, a fianco del loro nominativo dell'atleta nella colonna destinata alla visita medica (VM), è riportata abbiano riportato la dizione "scaduta".

Effettuati entrambi tali controlli, l'arbitro si deve recare nello spogliatoio di ciascuna squadra per identificare i giocatori mediante i documenti di identità (art. 66, I comma, punto 1 R.A.) e per verificare che il numero di maglia assegnato al giocatore corrisponda a quello trascritto sulla lista gara.

L'arbitro, prima di ammettere i tesserati all'interno del campo di gioco, deve provvedere a identificarli controllando che i dati dei documenti di identità corrispondano a quelli indicati nella lista gara.

L'arbitro non deve consentire l'ingresso sul terreno di gioco nei seguenti casi.

1) Tesserati non identificati o che l'arbitro, a suo insindacabile giudizio, non ritiene identificabili. Nel caso in cui l'identificazione avvenga per conoscenza personale, il direttore di gara deve far partecipare alla gara il tesserato, specificando sul referto che lo stesso è stato identificato per conoscenza personale.

L'arbitro può consentire l'accesso al campo di gioco di un tesserato, privo del documento d'identità, nel solo caso lo conosca personalmente.

- 2) Atleti che indossino un oggetto che l'arbitro ritiene, a suo insindacabile giudizio, pericoloso.
- 3) Atleti che vestano indumenti che non consentano nel modo più assoluto la loro identificazione nel corso della gara.
- 4) L'arbitro non dovrà far giocare Atleti tesserati che dalla nella lista gara risultino con certificato medico (VM) scaduto, a fianco del loro nominativo nella colonna destinata al certificato medico (VM), abbiano riportato la dizione "scaduta". Ciò anche nel caso in cui all'arbitro sia esibito un certificato valido.

Qualora un tesserato, che si trovasse in una delle condizioni sopra riportate, entrasse comunque sul terreno di gioco, l'arbitro deve intimare al capitano di farlo uscire. In caso di mancato rispetto della disposizione dell'arbitro, quest'ultimo deve interrompere definitivamente la gara, con le conseguenze previste dall'art. 93 RD

Al termine della gara l'arbitro deve integrare la lista, in tripla copia, indicando le deve essere integrata dall'arbitro con l'indicazione di ammonizioni, le espulsioni e le reti segnate in corrispondenza dei nominativi dei tesserati ai quali sono state assegnate e quindi sottoscritta per la vidimazione dallo stesso arbitro e dal dirigente accompagnatore o in sua mancanza dal capitano.

Così integrata la lista, il direttore di gara la sottopone alla verifica del dirigente accompagnatore o, in sua mancanza, del capitano della rispettiva squadra, permettendo sempre la trascrizione di eventuali osservazioni ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo. L'arbitro deve infine invitare il referente della squadra a sottoscrivere la lista e, in caso di rifiuto, darne atto in calce al referto.

Terminati tali adempimenti, l'arbitro deve sottoscrivere tutte le copie delle liste, consegnandone una al rappresentante di ciascuna squadra, mentre la terza è trattenuta dallo stesso arbitro.

Nel caso in cui la lista riportasse delle osservazioni, copia della stessa deve essere inviata al Giudice disciplinare per e-mail.

L'arbitro è tenuto a conservare le liste gara fino a un mese dopo il termine della manifestazione.

Una copia della lista così integrata e sottoscritta sarà tenuta dall'arbitro, le altre dal dirigente o dal capitano di ciascuna squadra. La presentazione della lista gara su cui compaiano nominativi di atleti in numero superiore a quello previsto dall'art. 65/a RA comporta la sanzione prevista dall'art. 97 RD. Tale sanzione non può essere disposta qualora il numero dei nominativi sia stato regolarizzato prima dell'inizio della partita. L'arbitro non dovrà far giocare tesserati che nella lista gara, a fianco del loro nominativo nella colonna destinata al certificato medico (VM), abbiano riportato la dizione "scaduta". Ciò anche nel caso in cui sia esibito certificato valido. La presenza di tesserati non atleti nel campo di gioco oltre al numero previsto dall'art. 65/c/d/e RA comporta la sanzione prevista dall'art. 88 RD.

69. Obblighi dei tesserati e delle associazioni per il regolare svolgimento delle gare.

Modifiche in vigore dal C.U. n. 15 del 17.12.2015

- h) Durante la gara il capitano, che deve indossare al braccio una fascia di colore diverso da quello della sua maglia, è l'unico tesserato che, a gioco fermo, può chiedere chiarimenti all'arbitro sulle decisioni assunte.
- i) Per tutta la durata della gara devono essere presenti sul terreno di gioco un atleta con funzioni di capitano e uno con quelle di vicecapitano.
- Qualora il capitano venisse sostituto o espulso o si allontanasse dal terreno di gioco per propria volontà, il vicecapitano assume la funzione di capitano, indossando la relativa fascia e indicando il suo vice tra gli atleti presenti sul terreno di gioco.

71. Sostituzione dei giocatori

Modifiche in vigore dal C.U. n. 3 del 24.9.2015

a) Un giocatore sostituito può rientrare, anche più volte, come sostituto. Nella disciplina di calcio a 11 non sono ammesse più di Le Associazioni, nel corso delle gare ufficiali, hanno la facoltà di effettuare 7 sostituzioni, senza vincolo di ruolo per il calcio a 11., mentre in quella di Per il calcio a 5 e pernegli over non c'è limite al numerole di sostituzioni sono libere.

Comunicato Ufficiale nr. 45 del 28.07.2016

Regolamento Disciplina

88. Altri inadempimenti

Modifiche in vigore dal C.U. n. 23 del 25.2.2016

Esempio: ..., consumo di alcolici in campo durante la gara, aver fumato all'interno del recinto di gioco, ...:

• ammenda da euro 10,00 a 50,00.

88/ter. Aver fissato una gara di recupero dopo il termine previsto dall'art.63, 3° comma R.A.

Modifiche in vigore dal C.U. n. 4 del 1.10.2015

Ammenda di euro 10,00 per ogni 15 giorni di ritardo.

CAPO III - PREVISIONI A CARICO DI ARBITRI, GUARDALINEE UFFICIALI E OSSERVATORI SPECIALI DI LEGA.

Modifica in vigore dal C.U. n. 15 del 17.12.2015

Regolamento calcio a 5

4. Equipaggiamento dei giocatori.

Modifiche in vigore dal C.U. n. 15 del 17.12.2015

a) Nel caso in cui un giocatore indossi **un oggetto pericoloso**, l'arbitro non consentirà l'accesso del giocatore sul terreno di gioco.

15. Ammonizione.

Modifiche in vigore dal C.U. n. 15 del 17.12.2015

Un tesserato, indipendentemente che si trovi in campo o in panchina e indifferentemente dal ruolo o funzione svolta, giocatore deve essere ammonito con l'esibizione del cartellino giallo se:

...

16. Espulsione

Modifiche in vigore dal C.U. n. 15 del 17.12.2015

a) Un tesserato, indipendentemente che si trovi in campo o in panchina e indifferentemente dal ruolo o funzione svolta, giocatore deve essere espulso con l'esibizione del cartellino rosso e abbandonare definitivamente il recinto di gioco se:

. . .

b) Un tesserato, indipendentemente che si trovi in campo o in panchina e indifferentemente dal ruolo o funzione svolta, giocatore deve essere espulso con l'esibizione del cartellino verde e abbandonare definitivamente il recinto di gioco, con la possibilità di essere sostituito, se:

. . .

Regolamento calcio a 11

3. Numero dei giocatori

Abrogazione IV comma, punto 4° in vigore dal C.U. n. 4 del 1.10.2015

• il giocatore che è stato sostituito non potrà più partecipare alla gara;

4. Equipaggiamento dei giocatori

Modifica in vigore dal C.U. n. 15 del 17.12.2015

Nel caso in cui un giocatore indossi un **oggetto-pericoloso**, l'arbitro non consentirà l'accesso del giocatore al terreno i gioco.

12. Falli e comportamenti antisportivi

Modifiche in vigore dal C.U. n. 15 del 17.12.2015

- - -

Sanzioni disciplinari

Ammonizione

Un tesserato, indipendentemente che si trovi in campo o in panchina e indifferentemente dal ruolo o funzione svolta, giocatore deve essere ammonito con l'esibizione del cartellino giallo se:

....

Espulsione

A) Un tesserato, indipendentemente che si trovi in campo o in panchina e indifferentemente dal ruolo o funzione svolta, giocatore deve essere espulso con l'esibizione del cartellino rosso se:

. . . .

B) Un tesserato, indipendentemente che si trovi in campo o in panchina e indifferentemente dal ruolo o funzione svolta, giocatore deve essere espulso con l'esibizione del cartellino verde e abbandonare definitivamente il recinto di gioco, con possibilità di essere sostituito, se:

....

COMUNICAZIONI ALLE ASSOCIAZIONI

CERTIFICATI MEDICI

Dal 1º dicembre la LCFC darà inizio ai **controlli a campione dei certificati medici d'idoneità al gioco del calcio** che ogni tesserato deve aver ottenuto e che la legge impone al presidente della singola associazione di conservare.

I controlli si svolgeranno mediante verifica dei certificati caricati nel programma gestionale.

Qualora i certificati non fossero reperibili nel gestionale, il presidente verrà' convocato in sede per esibire tutti i certificati non caricati nel gestionale stesso.

Pertanto, si invitano tutti i presidenti di associazione a caricare i certificati dei propri giocatori nell'area della propria squadra utilizzando l'apposita funzione assicurandosi che i certificati presenti non siano scaduti di validità e/o relativi a annualità sportive precedenti a quella in corso.

ASSENZA DELL'ARBITRO DESIGNATO (art. 44 RA)

Qualora l'arbitro non fosse presente sul terreno di gioco **20 minuti prima dell'orario ufficiale dell'inizio della gara**, è fatto obbligo al dirigente della squadra prima nominata di telefonare, pena la sanzione prevista dall'art. 93 RD, al designatore arbitrale: **335-7598801** risponde **Guerrino Puzzoli** qualora non rispondesse il numero precedente si invita a contattare il **340-7553926**.

RICHIESTE DI INSERIMENTO ARGOMENTI ALL'O.D.G. DEL CD

Tutti i soci possono chiedere che siano inseriti all'ordine del giorno del Consiglio direttivo punti che possono riguardare modifiche normative, abrogazioni, nuove disposizioni o altro.

Chi fosse interessato, potrà farlo inviando una e-mail a info@lcfc.it, specificando l'argomento da trattare e indicando dettagliatamente le ragioni della richiesta.

In tal caso può essere ascoltato dal Direttivo durante la riunione.

INFORTUNI

In caso di infortunio sui terreni di gioco, dovrete compilare il <u>modulo (denuncia infortuni)</u> in ogni suo punto. Dovrete quindi scansionarlo e inviarne copia al seguente indirizzo segreteriacsenfriuli@tiscali.it. Il responsabile del Comitato periferico CSEN ve la restituirà con timbro e firma di ricezione.

Dovrete quindi estrarre copia avanti/retro della tessera CSEN dell'infortunato, accendendo dall'area squadra del sito e cliccando sull'icona a forma di tessera in corrispondenza del socio, nella sezione "**Rosa**".

Invierete quindi all'indirizzo riportato in alto a destra del modulo denuncia infortuni: il modulo stesso con timbro CSEN, la tessera dell'infortunato e la documentazione attestante l'infortunio.

BONUS ARBITRO

Il Consiglio Direttivo della Lega Calcio Friuli Collinare dispone di corrispondere all'Associazione che presenta un arbitro un **premio di euro 150,00** purché l'arbitro diriga con continuità <u>almeno 15 partite</u>. Il premio sarà corrisposto dopo la direzione della quindicesima partita. L'arbitro riceverà il rimborso spese previsto dal Regolamento. La presentazione dell'arbitro dovrà essere provata tramite una dichiarazione sottoscritta dal presidente dell'associazione proponente e dall'arbitro proposto.

PUBBLICAZIONE ARTICOLO SUL SITO LCFC

Volete pubblicare un articolo relativo alla Vs squadra e/o a un personaggio della Vs associazione? volete inviare un commento completo dopo ogni gara? Volete raccontare le vostre esperienze in campo amatoriale? Volete mandare una galleria fotografica su una Vs partita? Basta inviare una mail a redazione@lcfc.it. I vostri elaborati saranno presi in considerazione per essere inviati alla stampa locale e pubblicati, meglio se firmati, integralmente sul sito della Lcfc. Non saranno presi in considerazione solo eventuali frasi che contengano insulti, parolacce, offese, o che possano dare adito a situazioni spiacevoli.

VARIAZIONI E RECUPERI

Le variazioni di calendario dovranno essere effettuate in base all'art. 60 RA, mentre gli eventuali recuperi dovranno essere effettuati in base all'art. 63 RA.

ERRORI SUL COMUNICATO UFFICIALE

Per segnalare eventuali errori contenuti sul Comunicato Ufficiale o per anticipare le istanze di rettifica con procedura d'urgenza, telefonare, ai sensi dell'art. 72 comma III del RD, al 0432-640153 o a mezzo e-mail a info@lcfc.it

PER INFORMAZIONI								
Di carattere	Nominativo	Compito	Telefono	E-mail				
Generale	Daniele TONINO	Presidente	335-6860169	d.tonino@lcfc.it				
Generale	Bruno COMUZZI	Responsabile Ufficio Presidenza	338-7042286 Dopo 18:00	b.comuzzi@lcfc.it				
Organizzativo	Roberto VALERIO	Responsabile Attività	333-3398887 Dopo 18:00	r.valerio@lcfc.it				
	Carla PASCUTTI	Addetta calcio a 11	347-8115747 Dopo 17:00	c.pascutti@lcfc.it				
Organizzativo	Ivan ZANELLO	Addetto calcio a 5	335-7259060 Dopo 18:00	i.zanello@lcfc.it				
	Adriano CANTONI	Addetto Over 40	338-1085373 Dopo 18:30	a.cantoni@lcfc.it				
Fiscale	Renzo ROSSI	Responsabile Amministrativo	338-6417997 Dopo 18:00	sg.service@alice.it				
Organizzativo	Renato DAMIANI	Responsabile carnico	0433-750374 335-6303989					

UFFICI LCFC								
telefono 0432-640153	fax 0432-1631201	<u>www.lcfc.it</u>	<u>info@lcfc.it</u>					
	ORARI							
per telefon a	te : lunedì, martedì, mercol	edì e venerdì dalle 16:30 a	alle 17:30					
per ricevime	per ricevimento: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 17:30 alle 18:30							

SQUALIFICHE A TEMPO

Tesserato	Data nascita	Articolo	Fino al
Zorzin Carlos	04/06/1984	124Rd+23c	30/06/2017
Scortegagna Michele	04/02/1970	118+23a+24 - 124+23a	31/12/2016
Matiz Gianni	17/01/1990	122	25/08/2016
Montanar Paolo	28/06/1961	118+23a+24; 120+23a+24	11/08/2016



Campionato Carnico Calcio a 11

COMUNICAZIONE

La prevista riunione di fine girone di andata erroneamente indicata sul Comunicato Ufficiale n° 1 per il 23 luglio 2016, viene posticipata per inderogabili impegni del responsabile organizzativo a

MARTEDI' 9 AGOSTO 2016

dalle ore 21.00 presso il Bar al Gambero di Amaro.

Oltre al consuntivo della stagione inerente il Campionato, verrà reso noto il calendario della Coppa Amatori, che ricordo inizierà con i quarti di finale (partite di andata e ritorno) in data venerdì 19 agosto 2016.

Il segretario Dario Adriano Il responsabile organizzativo Renato geom. Damiani

Campionato Carnico - C11 - Eccellenza - Giornata nº 12

Betania	A. C. Calgaretto	2 - 4	Squadra	PT	PG	PV I	PN I	PP	GF	GS	CD
ASD SPQR	AM Rigolato	2 - 2	AM Verzegnis	22	12	11	0	1	32	10	22
AM Verzegnis	Tilly`s Pub Am.Sutrio	2 - 1	ASD Ibligine	18	12	8	2	2	30	17	22
ASD Ibligine	AM Malborghettone	8 - 4	AM Rigolato	15	12	6	3	3	29	20	29
Legenda			ASD SPQR	12	12	4	4	4	19	21	15
	NG: non giocata PG: perdita gara		Tilly`s Pub Am.Sutrio	9	12	3	3	6	18	22	28
SOSP: sospesa VAR: variazione ANT: anticipo EM: esclusione manifestazione Sottolineatura: incontro non omologato		nticipo	A. C. Calgaretto	8	12	3	2	7	15	24	16
		to	AM Malborghettone	6	12	3	0	9	27	45	11
			Betania	6	12	1	4	7	18	29	24

Sanzioni ai giocatori e alle associazioni

Squadra	Giocatore	Amm	gg	Squadra	Giocatore	gg/tempo	Art.
A. C. Calgaretto	Pustetto Massimo	1 ^a	12 ^a	A. C. Calgaretto	Collinassi Marco	1	115
AM Rigolato	Lupieri Fabrizio	1 ^a	12 ^a	ASD Ibligine	Masoli Cristian Leonardo	1	115
AM Verzegnis	Fior Mario	2 ^a	12 ^a	Tilly`s Pub	Vittorio Thomas	1	115
AM Verzegnis	Fior Simone	2 ^a	12 ^a	Am.Sutrio			
ASD Ibligine	Martin Gabriele	2 ^a	12 ^a			_	
ASD SPQR	Vidoni Alberto	1 ^a	12 ^a		Sanzioni associazio	ni	
Betania	Gigante Sandro	2ª	12 ^a	Nessuna sanzione	alle squadre nel periodo sel	ezionato	
Betania	Scarsini Alessandro	2a	12 ^a				

Referti omologati dai giudici: Paolo Contardo, Paolo Zorattini, Federico Rainis

VARIAZIONE 13^a gg AM Rigolato - AM Verzegnis del 30/07/2016 Venerdì 29/07/2016 ore 20:00 Comunale - Loc. Entrada Ravascletto (UD)

Campionato Carnico - C11 - Prima Categoria - Giornata nº 12

ASD Sclapeciocs	ASD Mueç	1 - 3	Squadra	PT	PG P\	/ PN	PP GF GS CD)
AC Arta Terme	AC Ampezzo	5 - 0	ASD Mueç	20	12 10	0 (2 28 11 8	8
ASD Ter.ca.l.	AM Davar	1 - 4	Real Tolmezzo	19	12 8	3	1 32 12 16	6
ASD Preone Becs	Real Tolmezzo	0 - 2	AC Arta Terme	17	12 8	3 1	3 44 18 23	3
	Legenda		ASD Sclapeciocs	12	12 !	5 2	5 24 21 32	2
	non giocata PG: perdita gara		AM Davar	11	12 !	5 1	6 16 26 23	3
SOSP: sospesa VAR: variazione ANT: anticipo EM: esclusione manifestazione			AC Ampezzo	9	12	1	7 16 21 11	1
Sottolineatura: incontro non omologato		0	ASD Preone Becs	6	12	3 0	9 17 41 14	4
			ASD Ter.ca.l.	2	12 () 2	10 17 44	9

Sanzioni ai giocatori e alle associazioni

Squadra	Giocatore	Amm	gg	Squadra	Giocatore	gg/tempo	Art.			
AC Ampezzo	Frassinelli Silvano	1 ^a	12 ^a	Real Tolmezzo	Cumbo Filippo	1	115			
ASD Mueç	Romanin Simone	2 ^a	12 ^a							
ASD Preone Becs	Rida El Mehdi	2 ^a	12 ^a		Sanzioni associazioni					
ASD Sclapeciocs	Foschiatto Matteo	2 ^a	12 ^a	Nessuna sanzione	alle squadre nel period	lo selezionato				
Real Tolmezzo	Tomacello Mario	1 ^a	12 ^a							

Referti omologati dai giudici: Paolo Contardo, Paolo Zorattini, Federico Rainis

Campionato Carnico - C11 - Seconda Categoria - Giornata nº 12

Crots FC	Nolas e Lops	2 - 1	Squadra	PT	PG I	PV F	N I	PP GF GS CD
Celtic Sclûse	AC Paularo	1 - 1	AC Paularo	16	10	6	4	0 26 10 43
Atletico Bancone	ASD Dognese	2 - 2	ASD Dognese	13	11	4	5	2 26 22 17
Riposa: ASD Socchieve			Celtic Sclûse	11	10	4	3	3 18 14 28
. Legenda RINV: rinviata NG: non giocata PG: perdita gara REC: recupero			ASD Socchieve	10	10	4	2	4 19 21 8
			Atletico Bancone	10	10	3	4	3 18 17 16
SOSP: sospesa VAR: variazione ANT: anticipo EM: esclusione manifestazione		Crots FC	8	10	3	2	5 18 21 20	
	eatura: incontro non omologato		Nolas e Lops	4	11	1	2	8 14 34 15

Sanzioni ai giocatori e alle associazioni

Squadra	Giocatore	Amm	gg	Squadra	Giocatore	gg/tempo	Art.
AC Paularo	Galante Stefano	1 ^a	12 ^a	AC Paularo	Matiz Gianni	25/08/16	122
AC Paularo	Matiz Gianni	2 ^a	12 ^a	Atletico Bancone	Vigliotti Vincenzo	1	117
AC Paularo	Tarussio Gherardo	1 ^a	12 ^a		Antonio		
AC Paularo	Visano Alessandro	2 ^a	12 ^a	ASD Dognese	Favero Valeri	2	119
ASD Dognese	Perissutti Patrick	1 ^a	12 ^a	ASD Dognese	Del Linz Omar	1	115
ASD Dognese	Serafini Vittorino	2 ^a	12 ^a	Celtic Sclûse	Donadelli Alessandro	1	115
Celtic Sclûse	Miotti Fabrizio	1 ^a	12 ^a	Nolas e Lops	Selenati Patrick	1	115
Celtic Sclûse	Zuliani Stefano	1 ^a	12 ^a			_	
Crots FC	Picco Filippo	1 ^a	12 ^a	\$	Sanzioni associazio	ni	
Crots FC	Sabbatini Andrea	1 ^a	12 ^a	Nessuna sanzione alle squadre nel periodo selezionato			
Nolas e Lops	Calestani Andrea	1 ^a	12 ^a				
Nolas e Lops	Revelant Cristian	1 ^a	12 ^a				

Referti omologati dai giudici: Paolo Contardo, Paolo Zorattini, Federico Rainis